



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 15/12/2017

### FATTO

.1 - In data 30.11.2011, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel giugno 2016 allo scadere della rata n. 48.

Chiede, in via principale, il rimborso totale dei costi di intermediazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. consumo e dell'art. 125 novies TUB, oltre al rimborso, pro quota, delle altre commissioni e degli altri oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione, per complessivi euro 3.075,24, comprensivi anche di euro 500,00, quale rifusione per le spese legali sostenute.

In subordine, chiede il rimborso, pro quota, di tutte le commissioni, compresa quella di intermediazione, e di tutti gli oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione, per complessivi euro 2.298,08, comprensivi anch'essi di euro 500,00, quale rifusione per le spese legali sostenute.

.2 - L'intermediario deduce ed eccepisce che:

- il contratto, debitamente sottoscritto dal ricorrente, indicava le varie voci di costo, distingueva tra componente *up front* e componente *recurring* e prevedeva il relativo criterio di rimborso;



- il ricorrente, dunque, ha già ricevuto quanto dovuto in sede di estinzione anticipata;

- le spese legali non sono dovute.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Si dichiara, tuttavia, disponibile a rimborsare la somma di euro 76,50 a titolo di commissioni della mandataria ed euro 128,48 a titolo di oneri assicurativi, così come calcolato dalla compagnia assicuratrice in base alle condizioni generali.

## DIRITTO

.1 - La domanda volta ad ottenere il rimborso totale dei costi di intermediazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. consumo e dell'art. 125 novies TUB non merita accoglimento.

Invero, quanto alla supposta vessatorietà della clausola in esame ex art. 34, comma 2, cod. consumo, deve rilevarsi che la vessatorietà non può essere predicata con riferimento al prezzo di un'attività svolta da un soggetto terzo, esclusivamente perché il costo sarebbe troppo elevato. Invero, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Codice del Consumo, la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non può "attenere alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile", e nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, il costo per l'attività dell'intermediario del credito risulta individuato in modo chiaro e comprensibile.

Con riferimento, poi, alla presunta nullità della clausola in oggetto ai sensi dell'art. 125 novies TUB, premesso che nel caso di specie l'intermediario del credito intervenuto è un intermediario ex art. 106 TUB, il quale ha agito tramite l'ausilio di un agente, può richiamarsi la decisione del Collegio di coordinamento n. 9584/17 del 01/08/2017, che per un caso del tutto analogo ha stabilito che *"Fatte queste premesse, deve rilevarsi che, in via generale e astratta, il disposto dell'art.125-novies, comma 2, si rende applicabile (oltre che ai mediatori creditizi) agli "altri soggetti" annoverabili fra gli intermediari del credito, non essendo per gli stessi previsto normativamente che possono agire esclusivamente su mandato conferito da un intermediario, come è prescritto invece per gli agenti in attività finanziaria. Tuttavia, nel contratto su cui si verte è espressamente esclusa la corresponsione di un compenso da parte del cliente a favore dell'intermediario del credito (v. quadro 3. Costi del credito, sub lettera "c"): "Provvigioni all'intermediario del credito = 2.763,20. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal cliente all'intermediario del credito)". "*

Sì che, come già anticipato, la domanda volta ad ottenere il rimborso totale dei costi di intermediazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. consumo e



dell'art. 125 novies TUB non può trovare accoglimento per le suesposte ragioni.

.2 - Con riferimento alla domanda subordinata formulata da parte ricorrente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo agli oneri assicurativi, anche la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha ribadito quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto “*limitatamente al c.d. premio puro*”, un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «*in funzione (...) del capitale assicurato residuo*” contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di “*un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo*”.

Relativamente al caso specifico si rileva che questo Collegio, anche per evitare conflitti interpretativi con altri Collegi territoriali, con riferimento ad un contratto del tutto analogo a quello per cui è causa in una precedente decisione (n. 13483/2017), a cui si rimanda per ulteriori motivazioni, ha già qualificato *recurring*:

- le commissioni della mandante per il 40% del loro importo;
- le commissioni di accensione e di gestione del finanziamento per il loro intero importo;
- le provvigioni dell'agente/mediatore per il 30% del loro importo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rispetto, poi, agli oneri assicurativi, in virtù di quanto innanzi rilevato, deve tenersi conto ai fini del rimborso della somma quantificata dalla compagnia assicurativa sulla base del certificato di polizza - espressamente richiamato nel contratto di finanziamento - pari ad euro 128,84, la cui retrocessione non risulta provata.

Pertanto, in linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>								
40% Commissioni mandante				308,40	185,04		456,17	-271,13
Commissioni mandataria accensione				833,24	499,94			499,94
Commissioni mandataria gestione				357,10	214,26		134,78	79,48
30% Commissioni intermeidario del credito				582,88	349,73		219,99	129,74
Oneri assicurativi				444,10		128,84		128,48
<b>Totale</b>								<b>566,51</b>

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 566,51 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA